



REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESSO L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L'AUTORITÀ'

Visto

il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto

l'art. 52-quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazione dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017;

Visto

il Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale adottato ai sensi dell'art. 52-quater del decreto legge del 24 aprile, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvato dal Consiglio nell'adunanza del 9 gennaio 2019, con particolare riferimento all'art. 51 (*Tirocini formativi e di orientamento*) e all'art. 10 (orario di lavoro);

Visto

il Regolamento in materia di tirocini presso l'A.N.AC. approvato con delibera n. 320 del 28 marzo 2018;

Visti, per quanto applicabili:

- la legge 24 giugno 1997, n. 196, con particolare riferimento all'art. 18 con il quale sono determinati principi e criteri generali per la disciplina delle iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;

- il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142, in attuazione dei principi e dei criteri di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196;

- l'art. 1, c. 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con il quale sono stabiliti i criteri per la definizione di Linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento;

- l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 25 maggio 2017 per l'attuazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

- la delibera di Giunta della Regione Lazio del 9 agosto 2017, n. 533 con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 25 maggio 2017 in ordine alla regolamentazione dei tirocini;

- la delibera di Giunta della Regione Lazio del 2 agosto 2019, n. 576 che modifica e sostituisce la delibera della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017, di approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurricolari nella Regione Lazio in conformità all'Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di

tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

-l'art. 50, c. 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente;

Rilevata

la necessità di aggiornare il Regolamento in materia di tirocini presso l'A.N.AC. approvato con delibera n. 320 del 28 marzo 2018;

DISPONE

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento presso gli uffici dell'Autorità, nel rispetto delle fonti normative richiamate in premessa.

Articolo 2 Definizioni

1. Il tirocinio è una misura formativa finalizzata a creare un contatto diretto tra l'amministrazione ed il tirocinante, allo scopo di arricchire le conoscenze teoriche, orientare ed agevolare le scelte professionali di quest'ultimo. La finalità del tirocinio viene raggiunta attraverso la conoscenza e l'approfondimento delle attività istituzionali dell'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite la partecipazione operativa del tirocinante alle attività lavorative di competenza dei singoli uffici. Il tirocinio consiste in una esperienza di orientamento al lavoro e di formazione in una situazione che non configura un rapporto di lavoro.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a. Autorità, l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

b. Consiglio, il Consiglio dell'Autorità;

c. Tirocini extracurricolari, i tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani nel percorso di transizione tra il sistema dell'istruzione e il mondo del lavoro mediante una formazione a diretto contatto con quest'ultimo o di inserimento/reinserimento lavorativo. I destinatari sono i soggetti in possesso di un titolo di studio conseguito entro e non oltre ventiquattro mesi;

d. Tirocini curriculari, i tirocini finalizzati al completamento di un percorso formativo più ampio intrapreso dal tirocinante che possono dare diritto a crediti formativi e sono inclusi nei piani di studio di Università o degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari oppure previsti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione pur non direttamente finalizzati al



conseguimento di crediti formativi ma promossi da Università o Istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio dei titoli accademici o da ente di formazione accreditato. I destinatari dell'iniziativa sono studenti universitari (compresi gli iscritti a master universitari di II livello o ai corsi di dottorato);

e. Soggetto promotore, gli istituti di istruzione universitaria statale e non statale abilitati al rilascio di titoli accademici o titoli di studio con valore legale e/o i Centri per l'impiego con i quali è stipulata la convenzione per l'attivazione dei tirocini.

Articolo 3 Responsabile del procedimento

1. L'Unità organizzativa responsabile dei procedimenti di attivazione e gestione dei tirocini formativi e di orientamento è l'Ufficio competente per le risorse umane.

Articolo 4 Requisiti richiesti per attivazione dei tirocini

1. I tirocini sono attivati, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici o titoli di studio con valore legale o con centri per l'impiego, solo dopo la predisposizione da parte dell'Autorità, per ciascuno dei tirocinanti selezionati, di uno specifico progetto formativo contenente i dati identificativi dei soggetti coinvolti, gli elementi descrittivi del tirocinio e le specifiche del progetto, ivi incluse le attività affidate al tirocinante e gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio.

2. L'Autorità, sulla base delle disponibilità formative per attività di tirocinio di ciascun Ufficio e verificata la disponibilità di risorse, delibera, annualmente, il numero massimo di tirocini extracurricolari e curricolari attivabili nell'anno in corso nel rispetto delle percentuali previste indicate dalla normativa vigente in materia di tirocini in relazione all'organico e comunque mai superiore a 20 tirocini attivi contemporaneamente ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del *Regolamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità*. L'Ufficio competente per le risorse umane predispone l'apposito avviso nel quale sono indicati i requisiti specifici richiesti per la presentazione della domanda ed i criteri di selezione adottati nel rispetto dei principi di trasparenza e di evidenza pubblica da sottoporre all'approvazione del Consiglio e provvede, successivamente alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Autorità.

3. Sono ammessi ai tirocini extracurricolari presso l'Autorità giovani laureati, con votazione non inferiore a 105/110 (o equivalente) e di età non superiore ai 27 anni se in possesso di laurea specialistica e ai 31 anni se o in possesso di master di secondo livello, che abbiano conseguito il titolo da non più di 24 mesi. Sono altresì ammessi ai tirocini presso l'Autorità giovani dottori di ricerca, di età non superiore a 33 anni, che abbiano conseguito il titolo da non più di 24 mesi.

4. La selezione può prevedere che il candidato sia sottoposto ad apposito colloquio a cura di una Commissione nominata dal Consiglio, per accertare le competenze e le attitudini professionali del candidato, anche alla luce del relativo *curriculum vitae*.

5. Al termine della selezione, il Consiglio approva la graduatoria dei tirocinanti selezionati.

6. Il tirocinio extracurricolare non può essere fruito in costanza di rapporto di lavoro a qualsiasi titolo instaurato con altro soggetto o contestualmente alla fruizione di un analogo istituto.

7. Sono ammessi ai tirocini curriculari gli iscritti a corsi di laurea specialistica o a corsi di specializzazione post lauream previa valutazione delle specifiche candidature pervenute.

Articolo 5 Durata e orario

1. I tirocini attivati presso l'Autorità hanno una durata non superiore a sei mesi per i tirocini extracurriculari mentre per quelli curriculari non superiori a 12 mesi, comprensivi di eventuali proroghe ed esclusi eventuali periodi di sospensione del tirocinio. I tirocini curriculari saranno avviati a favore dei candidati selezionati il cui progetto formativo individuale sia conforme a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui il candidato è iscritto ed il relativo tirocinio sia interamente svolto prima del conseguimento del titolo.

2. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità e per malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo il limite massimo di cui al c. 1.

3. Per i tirocini extracurriculari è richiesta la frequenza quotidiana con una flessibilità in entrata dalle ore 8.00 alle ore 10.30; l'orario settimanale previsto dal tirocinio è pari a 37 ore e 30 minuti dal lunedì al venerdì e l'articolazione oraria giornaliera potrà essere concordata con il proprio tutor di riferimento compatibilmente con le attività formative previste nel progetto.

Per i tirocini curriculari la frequenza è stabilita di volta in volta al momento della predisposizione del progetto formativo tenendo conto anche del regolamento previsto dall'Ateneo o Istituto di formazione promotore del tirocinio. L' A.N.AC. ospita tirocinanti di tipologia curriculare per progetti formativi individuali di durata minima pari a 6 mesi. L'articolazione oraria, nell'ambito dei tempi di accesso ai locali, è concordata con il proprio tutor di riferimento in relazione alle peculiarità dell'attività formative derivanti dal progetto formativo individuale e dalla frequenza richiesta dal corso di studio per il quale il tirocinio è a completamento.

Articolo 6 Nomina del tutor

1. L'attività di formazione ed orientamento del tirocinante è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore e da un tutor interno all'Autorità, nominato con provvedimento del Presidente dell'Autorità.

Ogni tutor interno all'Autorità può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

2. Il tutor interno favorisce l'inserimento del tirocinante nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione e fornisce al soggetto promotore gli elementi per verificare e valutare le



attività del tirocinante e l'efficacia dei processi formativi anche al fine della composizione del Dossier individuale del tirocinante.

3. Il tutor interno esprime una valutazione finale su apposito modulo e compila l'attestato di fine tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 7 Indennità di partecipazione

1. A seguito dell'attivazione del tirocinio extracurricolare, al tirocinante è corrisposta una indennità di partecipazione al tirocinio di importo lordo minimo pari a euro 800 mensili; l'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima pari al 70% dell'orario previsto su base mensile. Qualora la partecipazione fosse inferiore al 70%, e comunque superiore al 50%, l'indennità sarà erogata in misura proporzionale alla effettiva presenza. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.

2. Per i tirocini curriculari l'Autorità non prevede alcuna indennità di partecipazione o facilitazione economica e si applica la disciplina prevista dal regolamento dell'Ateneo o dell'Istituto di formazione promotore del tirocinio compatibilmente con le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 8 Garanzie assicurative

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni inserite nella convenzione di cui all'art. 4, c. 1, del presente regolamento, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

2. Nel caso di infortunio del tirocinante, il tutor interno ne dà comunicazione all'Ufficio del personale che informa tempestivamente il soggetto promotore.

Articolo 9 Comunicazioni obbligatorie

1. L'Ufficio competente effettua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 10, c. 1, della delibera di Giunta della Regione Lazio del 2 agosto 2019, n. 576. Tale comunicazione è poi trasmessa, se richiesta al soggetto promotore del tirocinio.

Articolo 10 Diritti e Doveri del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto a rispettare la convenzione, le disposizioni indicate nel progetto formativo, il presente regolamento, il codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità ed i regolamenti interni dell'Autorità nonché le altre disposizioni integrative.

2. Il tirocinante è tenuto a seguire le indicazioni del tutor nello svolgimento delle attività formative.

3. Il tirocinante è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio.

4. Il tirocinante è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza circa documenti o informazioni di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.

3. Il tirocinante è tenuto a rispettare le misure di sicurezza, igiene e salute, ad osservare una condotta decorosa e improntata al pieno rispetto delle persone e cose.

4. Il tirocinante deve segnalare ogni eventuale sospensione del tirocinio o altro inconveniente a sé imputabile al tutor designato dal soggetto promotore e al tutor interno dell'Autorità nonché all'ufficio competente per le risorse umane.

5. Nel caso in cui il tirocinante non osservi le disposizioni di cui al presente regolamento o abbia un

comportamento non decoroso o, comunque, lesivo di diritti o interessi dell'Autorità, la medesima potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa comunicazione al soggetto promotore.

6. Il tirocinio può essere interrotto anticipatamente dall'Autorità in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo individuale, anche con riferimento ai periodi di sospensione.

7. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta ai propri tutor di riferimento nonché all'ufficio competente per le risorse umane.

8. Il tirocinante ha diritto a ricevere l'Attestazione finale dell'attività svolta se ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo individuale.

Articolo 11

Utilizzo delle apparecchiature e del materiale di studio

1. Le apparecchiature e gli strumenti messi a disposizione dall'Autorità sono utilizzati dai tirocinanti nel pieno rispetto dei fini formativi. Il tirocinante può utilizzare i telefoni dell'Autorità solo previa specifica autorizzazione e per finalità direttamente collegate all'attività del tirocinio.

Articolo 12

Partecipazione a corsi

1. Il tirocinante può partecipare a corsi interni organizzati dall'Autorità, previa autorizzazione del tutor e previa verifica della disponibilità dei posti.

Articolo 13

Diritti delle parti

1. Le parti possono interrompere il tirocinio in presenza di giustificato motivo.



Articolo 14 Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa in materia di tirocini formativi e di orientamento richiamata in premessa.
2. Le convenzioni stipulate dall'Autorità devono conformarsi al presente regolamento e richiamarlo espressamente.

Articolo 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed entra in vigore con la pubblicazione sul sito.

Il Presidente

F.to Giuseppe Busia

Approvato con delibera n. 115 nella seduta del 10 febbraio 2021

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 17.02.2021

Per il Segretario verbalizzante Maria Esposito

f.to Greco Rosetta

Atto firmato digitalmente